

## **SINTESI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 45/2013 in vigore per il contributo annualità 2015**

Comunichiamo che la legge regionale 45/2013 ha subito **RILEVANTI MODIFICHE**

Le modifiche sono state apportate con legge regionale n. 78 del 15.12.2014 e con legge Finanziaria regionale n. 86 del 29.12.2014 art.43 e **sono da applicarsi per i contributi annualità 2015 e quindi per le domande che possono essere presentate a partire dal 1 febbraio 2015.**

Di seguito riepiloghiamo quanto modificato

### **Linea articolo 2 – bonus bebè**

Requisiti modificati

- soggetto che può presentare la domanda per il bonus bebè: per il contributo annualità 2015 la richiesta può essere presentata dalla madre oppure dal padre
- requisito della residenza: entrambi i genitori devono essere residenti in toscana da almeno 5 anni alla data del 1 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo. Questo significa che alla data di presentazione della domanda entrambi i genitori devono risultare residenti in Toscana in modo continuativo almeno dal 1 gennaio 2010
- requisito della residenza: entrambi i genitori non devono risultare residenti in strutture occupate abusivamente
- valore Isee: l'Isee deve essere uguale o inferiore a 29.999,00 (valore aumentato rispetto alle annualità precedenti). Il valore di riferimento è quello definito "standard" (riforma isee)

### **Linea articolo 3 – Contributo per famiglia numerose**

Requisiti modificati

- requisito della residenza: il soggetto o i soggetti titolari del carico fiscale e i figli per i quali si richiede il contributo devono essere residenti in toscana da almeno 5 anni alla data del 1 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo; in altre parole deve/devono risultare residenti in Toscana in modo continuativo almeno dal 1 gennaio 2010 (o dalla nascita per i figli di età uguale o inferiore ai 5 anni)
- requisito della residenza: il soggetto o i soggetti titolari del carico fiscale e i figli per i quali si richiede il contributo non devono risultare residenti in strutture occupate abusivamente
- valore Isee: l'Isee deve essere uguale o inferiore a 29.999,00 (valore aumentato rispetto alle annualità precedenti). Il valore di riferimento è quello definito "standard" (riforma isee)

### **Linea articolo 4 – Contributo per persona con disabilità**

Requisiti modificati

- definizione di soggetto con disabilità: la parola "figlio" è stata sostituita dalla parola persona e ciò significa che il soggetto disabile per cui si richiede il contributo potrà essere un figlio ma anche un altro familiare a carico
- requisito della residenza: il soggetto o i soggetti titolari del carico fiscale e il soggetto disabile per il quale si richiede il contributo devono essere residenti in toscana da almeno 5 anni alla data del 1 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo; in altre parole devono risultare residenti in Toscana in modo continuativo almeno dal 1 gennaio 2010 (o dalla nascita se il soggetto disabile è di età uguale o inferiore ai 5 anni)
- requisito della residenza: il soggetto o i soggetti titolari del carico fiscale e il soggetto disabile per il quale si richiede il contributo non devono risultare residenti in strutture occupate abusivamente

- valore Isee: l'Isee deve essere uguale o inferiore a 29.999,00 (valore aumentato rispetto alle annualità precedenti. Il valore di riferimento è quello definito "standard" (riforma isee)

Si ricorda infine per tutte le richieste per l'annualità 2015 presentabili a partire dal 1 febbraio 2015 dovranno essere presentate con Nuovo Isee

**Tutte le modifiche sono contenute nella nuova modulistica per l'annualità 2015 che è stata approvata con decreto dirigenziale n. 28 del 13 gennaio 2015 ed è da utilizzarsi a partire dal 1 febbraio 2015.**